

N. 1198/22 R.G. Gip.

N. 1053/22 R.G.N.R.



TRIBUNALE DI POTENZA

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il G.I.P., *dott. Francesco Valente*,

Rilevato che la società " [REDACTED] " è stata sottoposta alla misura interdittiva della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti, inclusa l'iscrizione all'Albo gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti, nonché del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione nei confronti dell'impresa, salvo che per ottenere prestazioni di pubblico servizio, per la durata di un anno, a far data dall'esecuzione dell'ordinanza applicativa emessa da questo G.I.P. in data 20 giugno 2024;

Rilevato che la misura è stata sospesa ai sensi dell'art. 49, 1° comma D.Lgs 231/2001 con ordinanza emessa da questo G.I.P. in data 19.07.2024, con le prescrizioni di adozione di un modello organizzativo idoneo, del risarcimento del danno in favore del Comune di Montescaglioso (MT) e del versamento dell'indicata cauzione o garanzia della stessa, oneri per il cui adempimento è stato concesso un termine di novanta giorni;

Letta la richiesta di revoca della misura cautelare applicata ai sensi dell'art. 49 D.Lgs 231/2001, avanzata in data 16 luglio 2024 dal difensore di fiducia della società incolpata, fondata sull'esatto e tempestivo adempimento di tali prescrizioni;

Altresì letta la documentazione allegata all'istanza;

Visto il parere favorevole del P.M.;

Rilevato come dalla documentazione versata in atti risultino adempiuti gli obblighi di risarcimento del danno cagionato dalla condotta posta nell'interesse della società " [REDACTED] ", quantificato in € 4.400,00 in favore del Comune di Montescaglioso (cfr. Distinta SEPA del 6.08.2024, all. 2), il versamento della cauzione pari ad € 38.700,00 in favore della Cassa delle Ammende (fideiussione prestata dall'istituto di credito E [REDACTED] in data 13.08.2024, all. 3), nonché l'adozione – avvenuta in data 17.07.2024 – di un modello organizzativo da parte della medesima società con contestuale nomina dell'O.d.V. (provvedimento dell'A.U., all. 1);

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'M' or 'V' followed by a vertical stroke.

Considerato infine che risultano dunque soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 49, u.c. D.Lgs 231/2001, a mente del quale "se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue" e che nel caso di specie la misura interdittiva in parola – attualmente sospesa – vada dunque revocata, con consequenziale declaratoria di estinzione della garanzia prestata dal fideiussore in favore della società imputata.

P.Q.M.

Letti gli artt. 9, 17 e 49 D.Lgs 231/2001,

REVOCA

in capo alla società "[REDACTED]" la misura interdittiva della sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione dei rifiuti, inclusa l'iscrizione all'Albo gestori ambientali per il trasporto dei rifiuti, nonché del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione nei confronti dell'impresa, per durata pari al termine concesso per l'espletamento degli adempimenti proposti;

DCIHIARA

estinta la garanzia fideiussoria prestata dalla [REDACTED] in favore della Cassa delle ammende relativamente alla somma di € 38.700,00 quale cauzione precedentemente imposta alla società "[REDACTED]".

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Potenza, 4 settembre 2024

Il G.I.P.
dott. Francesco Valente

TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE GIP
04 SET. 2024
Depositato alle ore _____